

(Allegato 1)

Regolamento UE 2115/2021 - Aiuti nel settore dell'apicoltura
D.G.R. n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024
Bando INTERVENTO A
periodo 1 luglio 2024 – 30 giugno 2025
(Azioni A1, A2 riservate alle Forme Associate)

1. Descrizione generale dell'Intervento

Il Piano Strategico PAC, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2 dicembre 2022, include fra l'altro, gli interventi nel settore apistico scelti tra quelli elencati all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con Decreto del 30 novembre 2022 n. 614768, così come modificato dal Decreto 278467 del 30 giugno 2023, ha definito le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento, in particolare al comma 2 dell'art. 6 ha previsto che le Regioni possano stabilire, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi. Il sottoprogramma regionale quinquennale redatto dalla Direzione Regionale Agricoltura - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47- 6393 del 28 dicembre 2022, così come modificata dalle D.G.R n. 42 – 7213 del 12 luglio 2023 e n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024, definisce gli interventi e le azioni, nonché le relative tabelle finanziarie, a seguito del riparto delle risorse effettuato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e approva i criteri e orientamenti per il riparto delle risorse.

2. Beneficiari - chi può presentare la domanda di sostegno

Il sostegno per l'assistenza tecnica, consulenza alle aziende e formazione nel settore apistico è **riservato alle forme associate**. Queste ultime, per richiedere il sostegno per le azioni A1 e A2, devono possedere i seguenti requisiti, come già definiti nel Regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale). Ruolo multifunzionale dell'apicoltura.", approvato con D.G.R. del 30 luglio 2021 n. 33-3646:

- essere costituite con atto pubblico;
- avere una struttura aperta in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il voto pro capite;
- rappresentare almeno 200 soci in possesso di partita IVA, di cui almeno 50 produttori apistici che allevino un minimo di 52 alveari ciascuno, se con sede legale in zona montana, e un minimo di 104 alveari ciascuno, se con sede legale in zona di collina o in pianura;
- rappresentare almeno 20.000 alveari relativamente ai soci con partita IVA;
- operare in Piemonte nel settore dell'assistenza tecnica apistica;

- dimostrare di avere disponibilità di sedi stabili o temporanee in almeno 6 province del Piemonte;
- avere costituito il fascicolo aziendale presso un centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) con regolare mandato.

I soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti, possono concordare di svolgere azioni dell'azione A2 delegati da altri soggetti e dietro stipula di apposita convenzione privata o analoga forma contrattuale, formalizzata per iscritto dai soggetti interessati in sede di presentazione della domanda. Pertanto le relative spese saranno rendicontate dal soggetto che ha presentato la domanda di contributo

3. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di UNA domanda di aiuto per ciascun intervento. Pertanto: le forme associate potranno presentare UNA domanda di aiuto per ciascuno degli interventi di cui è costituito il sottoprogramma quinquennale regionale (A, B e F).

4. Dotazione finanziaria relativa a interventi e azioni

L'azione A1 è volta al finanziamento di:

- corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a apicoltori, imprese e loro dipendenti;
- seminari e convegni tematici, inclusi i materiali promozionali e didattici;
- strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web;
- scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking.

L'azione A2 è volta al finanziamento:

- dell'assistenza tecnica attraverso tecnici che opereranno con recapiti in diverse province del Piemonte, mediante visite presso le aziende apistiche piemontesi, attraverso siti internet creati appositamente, newsletter e mediante il supporto tempestivo attraverso la messaggistica istantanea (es. WhatsApp).

INTERVENTO A Dal 1/7/2024 al 30/6/2025 (D.G.R. N. 66 - 8682 del 27 maggio 2024)	CONTRIBUTO DISPONIBILE TOTALE	% CONTRIBUTO
A.1) corsi di aggiornamento, di formazione e azioni di comunicazione	€ 169.919,17	100
A.2) assistenza tecnica alle aziende	€ 859.591,08	90

Con il presente atto è definito il contributo disponibile relativo all'annualità apistica 2024-2025 (1 luglio 2024 - 30 giugno 2025).

L'entità dell'aiuto per l'azione A.1 è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'entità dell'aiuto per l'azione A.2 è pari al 90% della spesa ammissibile.

Il sottoprogramma in questione usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 30% a carico del FEAGA e per il restante 70%, a carico del Fondo di Rotazione, i cui pagamenti saranno effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con compartecipazione percentuale a carico dei privati per alcune azioni.

In seguito alla chiusura dei bandi e fino all'atto di liquidazione, potranno essere effettuate rimodulazioni delle eventuali risorse finanziarie rese disponibili; tali rimodulazioni verranno effettuate in maniera proporzionale tra tutte le azioni che manifestano maggiori richieste finanziarie rispetto alle rispettive dotazioni, al fine di raggiungere il pieno utilizzo delle risorse previste nel sottoprogramma.

5. Criteri per il riparto del contributo

Al fine di ripartire tra i richiedenti l'importo di contributo assegnato disponibile per le azioni A.1 e A.2., si procede suddividendo tale importo sulla base dei seguenti criteri e loro ponderazione:

- 40% sulla base del numero delle aziende apistiche con P.IVA associati ai richiedenti;
- 20% sulla base del numero degli apicoltori senza P.IVA associati ai richiedenti;
- 40% sulla base del numero di alveari totali delle aziende apistiche e degli apicoltori associati ai richiedenti (non saranno conteggiati i nuclei).

I dati utilizzati per il riparto verranno estrapolati dalla BDN apistica (https://www.vetinfo.it/j6_apicoltura/welcome) e saranno quelli relativi al Censimento apistico nazionale del 2023. I soggetti dovranno presentare, unitamente alla domanda di aiuto e agli altri allegati richiesti, **l'elenco degli associati** corredato dalla **denominazione, dal codice aziendale e CUAA**.

- Nel caso in cui il totale del contributo complessivo concedibile richiesto da tutte le domande ammesse a contributo superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione del contributo richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione lineare, ovvero in misura proporzionale, per tutti).

6. Costi non ammissibili a finanziamento

Non sono ammessi a finanziamento:

- Acquisti e spese effettuate prima della presentazione della domanda (con presentazione si intende lo stato della domanda "RILASCIATA" sul SIAN);
- Acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api (no alimentazione di soccorso, no integratori);
- Acquisto di automezzi targati;
- Acquisto di terreni, edifici ed altri beni immobili;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari ed a tal fine il beneficiario deve presentare

autocertificazione, (non rientrano in tale eccezione i soggetti imprenditori agricoli in regime di esonero, regime speciale in compensazione, forfettari), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile, presentando un' attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o da un revisore dei conti);

- Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento (*);
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.
- Attrezzature hardware (PC) e software non integrati o non funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate;
- Materiale di imballaggio;
- Gadget o materiali promozionali privi di finalità didattica o informativa;
- Interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali (ai sensi del Reg. 126/2022).

(*) Le spese generali **possono essere ammissibili fino al 5% del totale della spesa ammessa**: fino al 2% non devono essere documentate, superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate.

7. Azioni e acquisti ammessi a finanziamento

7.1. Azione A.1 (corsi)

- Corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore dell'apicoltura;
- Realizzazione di seminari e convegni tematici, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico;
- Strumenti di informazione cartacea o via web, materiali didattici, scambio di migliori pratiche anche attraverso l'attività di networking (opuscoli, riviste periodiche specializzate del settore contenenti informazioni tecniche, economiche, organizzative da diffondere ai soci delle Associazioni, agli abbonati e operatori del settore).

Ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022, tutto il materiale informativo o promozionale prodotto conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@politicheagricole.it.

a. Corsi di aggiornamento e formazione professionale nel settore dell'apicoltura

Le attività di aggiornamento e formazione sono rivolte ad agricoltori, aspiranti apicoltori e apicoltori interessati ad accrescere e incrementare la conoscenza e la qualificazione tecnico-professionale nel settore dell'apicoltura.

Tutte le attività possono essere aperte alla partecipazione anche di apicoltori non soci delle forme associate.

I beneficiari dovranno comunicare preventivamente via mail e utilizzando il Modello editabile per azione A.1 e registro presenze, almeno 48 ore prima dell'evento, ai referenti per l'apicoltura del Settore produzioni agrarie e zootecniche e ai rispettivi referenti del Settore attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali l'avvio degli eventi, la data, la sede e l'orario di svolgimento, anche nel caso in cui gli stessi vengano svolti in modalità virtuale o telematica, indicando, in tal caso, anche le specifiche tecnico-informatiche per consentire il collegamento e la partecipazione da parte del personale regionale.

b. Realizzazione di seminari e convegni tematici, incontri tecnico-divulgativi diretti agli apicoltori e al personale tecnico

I seminari, convegni o incontri di divulgazione dovranno essere intesi come momenti di aggiornamento, divulgazione, approfondimento delle conoscenze.

Potranno, altresì, essere ammissibili attività divulgative finalizzate a trattare temi apistici di interesse generale (es. tecnici, sanitari o normativi) i cui destinatari non siano esclusivamente apicoltori, ma anche tecnici esperti apistici, tecnici agricoli, periti agrari, agronomi, fitopatologi e veterinari, destinati ad operare, a vario titolo, in ambiti di interesse del settore.

Informazioni specifiche da riportare nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto per i punti di cui alle lettere a. e b.

Ogni beneficiario, dovrà presentare come documento allegato alla domanda di aiuto una relazione tecnica in cui si descrive, per ogni evento proposto, a titolo indicativo (gli elementi specifici verranno dettagliati in fase di rendiconto):

- il nome o titolo del corso/intervento/seminario/convegno;
- le modalità di svolgimento (sede, data/e oppure periodo di svolgimento e durata presunti), comprese le informazioni necessarie nel caso in cui le attività vengano svolte mediante l'eventuale utilizzo di piattaforme per videoconferenza;
- programma ed argomenti dell'intervento, eventuali attività pratiche o esterne alla sede di normale svolgimento delle lezioni;
- elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati (ricorso a eventuali prestazioni professionali, supporti didattici e informativi, affitto locali, spese sostenute per la realizzazione degli eventi on-line, ecc.);
- numero indicativo di partecipanti.

Oltre al personale tecnico delle forme associate impiegato per l'azione a.2, sono eleggibili a contributo gli oneri sostenuti per prestazioni libero-professionali e/o consulenze esterne di specialisti con esperienza nel settore.

Per tali prestazioni libero-professionali e consulenze esterne deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto incaricato della prestazione, con allegato il curriculum vitae aggiornato e firmato, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto deve essere presentato in sede di rendiconto ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

SPESE AMMISSIBILI

Per l'azione A1, la spesa massima oraria ammissibile (comprensiva di spese forfettarie) è calcolata secondo i seguenti parametri:

Numero partecipanti ai corsi	Da 1 a 10	Da 11 a 30
Importo orario e per partecipante	€ 20,00	€ 5,00

Es. 20 partecipanti: 200 euro (20 euro*10 partecipanti) + 50 euro (5 euro*10 partecipanti).

Spese per i relatori: il compenso massimo per i relatori e per le prestazioni libero-professionali (compenso a docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche) è il seguente:

- € 80,00/ora (esclusi gli oneri previdenziali ed IVA, tranne, per quest'ultima, nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario) per docenti universitari o personale di organismi di ricerca specializzati nel settore dell'apicoltura;
- € 70,00 euro/ora (esclusi gli oneri previdenziali ed IVA, tranne, per quest'ultima, nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario) per docenti esperti in apicoltura e tecnici apistici già impegnati nella misura A2.

Il compenso massimo per i relatori è invariato rispetto a quanto previsto nella precedente annualità apistica 2023-24.

Ai sensi del punto 2 del dispositivo della sopra richiamata D.G.R. n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024, si dispone che qualora le attività oggetto dei bandi, per le azioni A1 (corsi di aggiornamento e di formazione), A2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende), F1 (promozione e comunicazione presso i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apistici) e relativi alla medesima annualità apistica, siano affidate anche a coloro che ricoprono ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno dell'associazione beneficiaria, il contributo pubblico concesso all'associazione medesima, per le spese rendicontate a favore di tali soggetti, sia contenuto nell'importo massimo annuale di 6.000,00 euro per ogni amministratore coinvolto.

Spese di divulgazione e comunicazione: spese per la produzione e stampa di supporti didattici e materiali informativi/divulgativi dell'iniziativa a favore dei partecipanti, spese per la realizzazione di eventi in modalità telematica (ad es. spese inerenti la quota di ammortamento o noleggio (per l'annualità o per la durata interessata dall'evento) di attrezzature hardware (escluso PC) e software integrati o funzionali all'utilizzo delle stesse, ecc...

Spese per la progettazione e l'organizzazione: spese per affitto dei locali, delle attrezzature, stampa inviti, manifesti, spese postali, di assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti, o di altre prestazioni di servizi necessari allo svolgimento degli eventi.

c. Strumenti di informazione cartacea o via web, materiali didattici, scambio di migliori pratiche anche attraverso l'attività di networking

- realizzazione e diffusione di pubblicazioni specialistiche tramite stampa, canali social o via web, volte al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare e di svolgimento dell'attività apistica;
- stampe e diffusione di notiziari dell'Associazione/Organizzazione, di dispense e relazioni, sussidi didattici, di volantini, schede e opuscoli informativi di carattere tecnico-normativo riguardante il settore apistico;
- abbonamenti a riviste specializzate del settore apistico per i soci apicoltori;
- realizzazione, gestione ed implementazione di siti web, i quali sono ammissibili solo se inquadrati come sussidi didattici e strumenti di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative, ed inseriti in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, tutoraggio o assistenza volte a consentire all'apicoltore il loro effettivo utilizzo;
- spese sostenute per la realizzazione, l'acquisto e diffusione del materiale informativo (sussidi didattici, schede tecniche ed opuscoli, anche legati all'organizzazione dei seminari), comprese quelle di stampa o di carattere informatico (escluso hardware).

Spese generali: sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso se documentate. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

7.2 Azione A2 (assistenza tecnica)

L'importo del contributo risultante dall'applicazione dei criteri sopra riportati e loro ponderazione viene integrato da un ulteriore passaggio per giungere al contributo massimo concedibile: il contributo spettante si determina in base al numero di tecnici ammissibili a contributo e in funzione dell'emolumento massimo concedibile ad ogni coordinatore e tecnico apistico e della quota di spese generali relativa all'attività svolta.

Il numero massimo di tecnici ammissibili al contributo è stabilito sulla base di un rapporto di un numero minimo di 150 aziende per ciascun tecnico.

Il contributo sulla spesa ammessa è pari al 90%.

Caratteristiche dei tecnici apistici operanti nei servizi di sviluppo

Il personale tecnico operante nell'ambito dell'azione A2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende) deve essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- 1) possesso di **laurea** (magistrale o triennale) **scientifica in ambito biologico**, con superamento dell'**esame di apicoltura**;
- 2) possesso di diploma **di perito agrario o agrotecnico** e superamento con esito positivo dell'**esame di apicoltura** presso una delle università o ente formativo equipollente, in cui sia programmato tale corso (80 ore – 8 crediti formativi);
- 3) laurea ad indirizzo **scientifico in ambito biologico** o **diplomi di perito agrario o agrotecnico**, con un periodo di formazione di almeno 80 ore svolto nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e di ricerca (articoli 4 e 5 del testo unico sull'apprendistato) come tecnico apistico presso soggetti operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica alle imprese apistiche;
- 4) **lauree o diplomi di diversa natura, in mancanza del superamento dell'esame di apicoltura**, con un periodo di formazione di almeno 160 ore svolto nell'ambito di contratti di apprendistato professionalizzante o di alta formazione e di ricerca (articoli 4 e 5 del testo unico sull'apprendistato) come tecnico apistico presso soggetti operanti nell'ambito dell'assistenza tecnica alle imprese apistiche;
- 5) **tecnici** che alla data di approvazione del presente atto siano **inseriti ed operino come tecnici apistici** presso una delle associazioni operanti nel settore apistico o che abbiano operato per un periodo di almeno 3 anni, anche non consecutivi, se a tempo pieno, o proporzionalmente se a tempo parziale, con mansioni di assistenza tecnica nell'ambito di programmi di supporto alle aziende apistiche finanziati ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013, Reg. UE n. 2115/2021, L.R. n. 20/98.

SPESE AMMISSIBILI

Gli emolumenti e le spese per trasferte e supporti tecnici sono invariati rispetto a quanto previsto nella precedente annualità apistica 2023-24.

Gli **emolumenti** sono così suddivisi:

- emolumenti pari a euro 47.021,14 oneri fiscali compresi per ogni tecnico coordinatore (pari al massimo a uno per beneficiario);
- emolumenti pari a euro 41.553,94 oneri fiscali compresi per ogni tecnico.

A tali importi si aggiungono le **spese per trasferte e supporti tecnici** fino ad un massimo di euro 7.100,00/anno per tecnico/coordinatore, consentendo la flessibilità fino ad euro 9.500,00/anno per tecnico/coordinatore nell'ambito della spesa massima riconosciuta complessivamente ad ogni associazione in base ai tecnici operanti e riconosciuti finanziabili.

Ai sensi del punto 2 del dispositivo della sopra richiamata D.G.R. n. 66 – 8682 del 27 maggio 2024 , si dispone che qualora le attività oggetto dei bandi, per le azioni A1 (corsi di aggiornamento e di formazione), A2 (assistenza tecnica e consulenza alle aziende), F1 (promozione e comunicazione presso i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apistici) e relativi alla medesima annualità apistica, siano affidate anche a coloro che ricoprono ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno dell'associazione beneficiaria, il contributo pubblico concesso all'associazione medesima, per le spese rendicontate a favore di tali soggetti, sia contenuto nell'importo massimo annuale di 6.000,00 euro per ogni amministratore coinvolto.

Spese di viaggio: tutte le spese di viaggio devono essere documentate dai titoli di viaggio: biglietti mezzi di trasporto, pedaggi autostradali, ricevute parcheggi e taxi (inteso come utilizzo residuale e da motivare opportunamente) ed indicate nel prospetto mensile del

tecnico. Nel caso di utilizzo di mezzo proprio, devono essere indicati anche i chilometri percorsi; il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle tabelle ministeriali (<https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>).

Spese di alloggio: per trasferte di durata superiore alle 12 ore, sono ammessi due rimborsi dei pasti (ognuno di 21 euro). Tali spese includono la tariffa media di un albergo fino alla II categoria. In alternativa, nel caso di strutture di altra natura o categoria è riconosciuta una spesa massima pari a 100,00 euro a persona per il personale incaricato (tecnici apistici che già svolgono assistenza tecnica di cui all'azione A.2. o il personale debitamente incaricato alla prestazione libero-professionale). Le fatture e/o ricevute devono riportare gli estremi del fruitore. In caso di tecnico apistico in prestazione in regime di libera professione tali spese possono essere riconosciute solo se sostenute direttamente dall'associazione.

Spese di vitto: per i corsi di durata giornaliera (6 ore) o in alternativa per missioni di durata almeno pari a 8 ore lavorative, la cui durata dovrà essere debitamente documentata, sono ammissibili le spese di vitto dei docenti. Sarà eleggibile un solo giustificativo di spesa per il/i docente/i qualità di rimborso del pasto pari a 21 euro al giorno. Le spese di vitto vanno documentate con fatture e/o ricevute.

Spese generali: sono ammissibili fino a un massimo del 5% dell'importo ammesso se documentate. Fino al 2% di tale importo non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

8. Modalità di presentazione delle domanda di aiuto e documenti da allegare

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AIUTO

Le domande di contributo devono essere presentate attraverso il portale SIAN servizio "**Presentazione domanda di aiuto miele 2025**" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "**Presentazione domanda di aiuto miele 2025 – Manuale utente v-1.0.pdf**" (*) è reperibile nel portale SIAN (portale classico), al seguente percorso di pubblicazione: Utilità/Download/Download documentazione/Manuali.

Il richiedente effettuerà l'autenticazione al Portale Sian previa procedura di iscrizione (se utente non censito), riservata ai soggetti che hanno un fascicolo anagrafico attivo sul Portale Sian. La presenza del Fascicolo anagrafico SIAN è la condizione indispensabile per la presentazione delle domande di premio e di pagamento.

L'accesso all'area riservata del sito Sian avviene tramite Spid, Cie o Cns. L'utente seleziona il settore "MIELE" e il tipo di soggetto, se Persona fisica o Rappresentante legale. Dopo aver terminato la procedura d'iscrizione riceverà un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica (inserito nell'anagrafica) per il completamento del processo di iscrizione.

È possibile assegnare una delega, da parte del Rappresentante legale, a un Utente qualificato delegato (un soggetto in possesso di Spid, Cie o Cns, per accedere al portale Sian), seguendo le indicazioni operative riportate nel Manuale Utente nella sezione 2.2.13 "Quadro C – Dichiarazioni d'impegno di un soggetto Delegato".

1 (*) Rimane a cura del richiedente la Domanda di aiuto, attenersi alle modalità di presentazione informatica della domanda, in linea e ai sensi del citato Manuale Utente di AGEA.

Non è possibile delegare il CAA che detiene il fascicolo alla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento.

Le domande devono essere presentate dal 10 giugno 2024 fino al 10 settembre 2024.

Si evidenzia che sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Pertanto, dal momento in cui verrà rilasciata la domanda di aiuto nella procedura SIAN, **le spese sostenute dai beneficiari potranno essere ritenute eleggibili attraverso l'apposizione del CUP MASTER J68H24000510007 e della dicitura "Reg. 2115/2021 - Anno 2024-2025"** in tutti i documenti amministrativi elettronici comprovanti le spese sostenute per l'intervento richiesto (fatture, ricevute, bonifici ecc.).

Tale CUP MASTER collegherà la spesa al presente bando e servirà a rendere eleggibili le spese effettuate nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di aiuto alla Determina Dirigenziale di "Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili/finanziabili presentate dalle Forme associate." In seguito alla Determina Dirigenziale sopra citata, verrà comunicato via PEC ad ogni singolo beneficiario - la cui domanda è stata individuata come finanziabile - il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (**CUP personale**), da apporre in luogo del CUP MASTER.

I beneficiari che sono risultati in posizione finanziabile nella Determinazione Dirigenziale di approvazione della graduatoria, possono proseguire con l'utilizzo del CUP MASTER finché non ricevono la PEC con la comunicazione del CUP personale.

Il CUP personale è previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, integrata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, obbligatorio su tutte le fatture e giustificativi di spesa anche in caso di cofinanziamento, è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Si specifica che non sarà possibile apporre a posteriori il CUP MASTER e il CUP personale (a penna oppure attraverso timbro sul cartaceo), ma esso dovrà essere presente all'interno del documento elettronico.

Dal 2019 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica. Per fattura elettronica si intende quel processo di emissione, d'invio, di tenuta e conservazione del documento digitale "fattura", la cui copia è ottenibile ogni volta che serve stamparlo e **il fornitore, in fase di rilascio, inserisce la dicitura "Reg. 2115/2021 - Anno 2024-2025" e CUP (master o personale)**".

DOCUMENTI DA ALLEGARE

All'interno del "QUADRO C - Nuovo allegato" della procedura informatica SIAN (punto 2.2.14 del Manuale) è necessario allegare:

- atto costitutivo della forma associata;
- statuto della forma associata;
- dati statistici sulla consistenza della forma associata alla data di presentazione delle domande (elenco soci complessivo, in formato .pdf, corredato dalla **denominazione, dal**

codice aziendale e CUA, specificando in un campo apposito i soci con partita IVA (P) e senza partita IVA (A), **provincia** di appartenenza, aggiornato al Censimento effettuato sulla BDN apistica riferita all'annualità 2023, e relativo numero di alveari allevati); lo stesso file dovrà essere inviato contestualmente in formato Excel, per e-mail, semplice ai seguenti indirizzi: giulia.barucco@regione.piemonte.it , rodolfo.marliani@regione.piemonte.it ;

- estratto del verbale del consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di contributo;
- relazione tecnica riguardante il risultato che si punta ad ottenere attraverso la realizzazione delle azioni e le modalità di attuazione e riguardante struttura operativa e personale tecnico;
- ultimo bilancio disponibile della forma associata;
- attestazione relativa alla detraibilità o meno dell'IVA rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti;
- documentazione comprovante i requisiti descritti al punto 7,2) relativi al personale tecnico operante nell'ambito dell'azione a.2.;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli investimenti che si intendono effettuare non rappresentano interventi di mera sostituzione (che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali, ai sensi del Reg. 126/2022).

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto **irricevibili** le domande:

- pervenute oltre il termine indicato dal presente bando;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando;
- non complete di ogni dato richiesto ed espressamente indicato nel bando regionale (salvo i casi in cui la domanda necessita di un'integrazione e pertanto verranno richiesti i documenti mancanti tramite PEC dall'Amministrazione attraverso la richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- mancanti del documento d'identità del delegante - in caso di delega a un Utente qualificato per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di istanze non ammissibili, gli Uffici competenti daranno comunicazione motivata a tutti i soggetti interessati del mancato accoglimento.

9. Termini per la realizzazioni degli interventi e presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata entro il **20 giugno 2025** attraverso il portale SIAN servizio "Presentazione domanda di pagamento miele 2025" come da istruzioni presenti nel manuale predisposto da AGEA "Presentazione domanda pagamento miele 2024 – Manuale utente v 1-0.pdf" ^(*)2 o da una versione successiva che sarà messa a disposizione da AGEA".

All'interno del "QUADRO E – Nuova altra documentazione da allegare" della procedura informatica SIAN (punto 2.2.19 del Manuale 2024) per le forme associate è necessario allegare:

2 (*) Rimane a cura del richiedente la Domanda di pagamento, attenersi alle modalità di presentazione informatica della domanda, in linea e ai sensi del citato Manuale Utente di AGEA.

- Fatture elettroniche necessarie a comprovare le spese sostenute (in formato .xml) debitamente quietanzate e fiscalmente regolari;
- Bonifici ed estratto conto;
- Dichiarazione liberatoria da parte del fornitore:
 - che il bene sia nuovo di fabbrica e che non siano stati praticati sconti o abbuoni su di essi;
 - che non siano state emesse note di accredito;
 - dell'avvenuto pagamento;
- Dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti previste da normative unionali, nazionali e regionali;
- OGNI ALTRO DOCUMENTO O CERTIFICAZIONE RICHIESTA NELLE SINGOLE AZIONI (di cui al punto 7).

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DA PRESENTARE CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

Ai fini dell'espletamento del controllo tecnico-amministrativo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

AZIONE A₁ (CORSI)

Per eventi realizzati in presenza, è obbligatorio tenere un registro delle presenze con indicazione della/e data/e dell'incontro/i e relativa firma di ciascun partecipante e dei relatori. In caso di eventi on line, è obbligatorio produrre lo "screenshot" dello schermo del dispositivo utilizzato dall'organizzatore riportante l'elenco dei partecipanti.

- Relazione tecnica finale di ogni attività svolta, compreso del calendario di tutti gli eventi svolti in presenza o in modalità "on-line" contenente: data e ora di inizio e fine, numero di partecipanti, sede di svolgimento, relatori/docenti/consulenti impiegati ed argomenti trattati;
- rendicontazione analitica e dettagliata delle singole voci di spesa sostenute (anche per la realizzazione degli eventi) e relative fatture elettroniche/titoli di spesa, debitamente quietanzati fiscalmente regolari (bonifici ed estratto conto);
- contratti sottoscritti per prestazioni di servizi e libero-professionali unitamente al curriculum vitae aggiornato e firmato;
- copia del materiale divulgativo/informativo/prodotti multimediali prodotto e distribuito.
- lista dei destinatari del materiale di comunicazione.

AZIONE A₂ (ASSISTENZA TECNICA)

- Rendicontazione delle spese sostenute per i tecnici (il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio mensile del carburante utilizzato, così come riportato dalle

tabelle ministeriali <https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti>) con indicazione del numero di giorni annui di utilizzazione del tecnico ai fini del programma, specificando l'attività lavorativa espletata per il progetto;

- Copia del progetto;
- Rapporto informativo che confermi la presenza del tecnico in azienda o nel recapito stabilito (oppure scheda controfirmata dall'apicoltore visitato);
- Relazione tecnica finale;
- Eventuale altra documentazione probatoria e tecnica prevista dal bando regionale (es. contratto di apprendistato).

I pagamenti dei contributi saranno effettuati direttamente da AGEA in seguito alla presentazione della domanda di pagamento, alla verifica da parte dell'Amministrazione del rendiconto corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti e alla registrazione del verbale in seguito all'eventuale controllo in loco. In seguito all'esito positivo dell'istruttoria di pagamento, verrà resa idonea pubblicità dell'elenco dei beneficiari a cui AGEA liquiderà il contributo ammesso attraverso la pubblicazione sul BUR della D.D. di approvazione dell'elenco di liquidazione o sul sito web della Regione Piemonte, sezione apicoltura.

Qualora un beneficiario non rispetti i termini indicati dall'Amministrazione partecipante in ordine alla rendicontazione dei documenti da presentare per il riconoscimento dell'aiuto, la sua titolarità al diritto all'aiuto decadrà ed il finanziamento per quell'annualità non sarà più concesso.

La realizzazione del programma, nonché il suo finanziamento, è vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie presso AGEA.

La Regione Piemonte non assume alcun obbligo di copertura finanziaria delle eventuali risorse finanziarie mancanti rispetto a quanto comunicato con decreto del Capo Dipartimento (Dip. delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - prot. n. 428817 del 25 agosto 2023), o della mancata erogazione finale dei contributi da parte di AGEA anche nel caso in cui l'esito dell'istruttoria regionale sia favorevole ai soggetti richiedenti.

10. Documentazione e informazioni rese con la domanda di pagamento

Si precisa che le spese devono essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa. Il pagamento delle spese può avvenire unicamente tramite bonifico, R.I.B.A., carta di credito collegata al conto corrente intestato indicato nella domanda di aiuto.

11. Procedimenti e termini del procedimento

L'Amministrazione regionale provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposita Determina Dirigenziale l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili.

I termini dei procedimenti amministrativi relativi alle fasi di competenza della Regione Piemonte sono fissati con la D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed

individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621.” che ha aggiornato i termini dei procedimenti di cui alla D.G.R. 47 – 6393 del 28 dicembre 2022 e sono i seguenti:

- Il procedimento amministrativo “Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili/finanziabili presentate dalle Forme associate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027”
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo alla data di scadenza del bando;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 - Termine finale del procedimento: 90 giorni dall’avvio del procedimento;

- Il procedimento “Approvazione dell’elenco di liquidazione delle domande di pagamento presentate nell’ambito degli interventi previsti dal sottoprogramma regionale del Piano Apistico Nazionale in attuazione del Piano strategico della politica agricola comune 2023-2027”
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche;
 - Avvio del procedimento: dal giorno successivo all’inserimento informatico dell’esito dell’istruttoria sul Sistema informativo agricolo nazionale SIAN e dalla ricezione dell’elenco di liquidazione delle domande istruite dal Settore competente;
 - Provvedimento finale: determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco di liquidazione;
 - Termine finale del procedimento: 30 giorni dall’avvio del procedimento (oppure altro termine, qualora stabilito dall’organismo pagatore nazionale Agea).

Tali termini dovranno comunque rispettare le tempistiche previste dalle ultime Istruzioni Operative disponibili di Agea OP. I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza di Agea OP sono fissati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvederanno all’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e predisporranno il provvedimento con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa e l’importo del contributo.

Entro il 15 settembre della campagna di riferimento gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo definiranno gli elenchi di liquidazione per il successivo inoltrare ad AGEA in seguito all’ultimazione dell’istruttoria di pagamento, utilizzando la procedura disponibile sul sito del SIAN, secondo le modalità previste dal manuale AGEA.

12. Accesso agli atti e trattamento dei dati personali

Agli interessati è riconosciuto il diritto all’accesso agli atti e ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento secondo le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14. Il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 42 delle Istruzioni Operative 79/2023 di AGEA OP.

13. Rinuncia all'aiuto

A fronte della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario può comunicare formalmente ed unicamente tramite l'applicativo del SIAN di gestione della Domanda di aiuto 2024-25, la **rinuncia totale** alla domanda presentata ed al conseguente contributo, entro il **15 marzo 2025**. La rinuncia totale comporta la decadenza totale dagli aiuti.

In caso di **rinuncia parziale** (rinuncia ad una o più azioni o loro rideterminazione in un importo inferiore), invece, il beneficiario può comunicarla formalmente ed unicamente tramite PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it), entro il **15 marzo 2025**. La rinuncia parziale comporta la conseguente riduzione delle spese ammissibili e dei corrispondenti contributi concessi.

Qualora l'Amministrazione partecipante abbia già informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, (art 3 - Reg. Ue n. 809/2014) la rinuncia non è ammessa, con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

In caso di **rinuncia tardiva**, ossia dopo i termini indicati, il beneficiario sarà sottoposto a controllo in loco la volta successiva che presenterà una domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità al finanziamento riporta il richiedente nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda stessa; per tale fattispecie non è necessaria l'indicazione di cause di forza maggiore.

14. Penalità

Al fine di garantire l'integrale utilizzo delle somme disponibili, ovvero al fine di consentire l'utilizzo dei fondi in questione ad altri soggetti interessati, a carico dei destinatari dei finanziamenti, nel caso di rinuncia totale/parziale al finanziamento senza comunicazione formale preventiva, è prevista l'esclusione dalle graduatorie dai successivi due bandi, fatte salve le circostanze eccezionali o cause di forza maggiore di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.M. 614768 del 30 novembre 2022.

15. Cause di forza maggiore - circostanze eccezionali

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto e inviata via PEC ai referenti del Settore produzioni agrarie e zootecniche (produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it), per conoscenza all'OP Agea, entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

Costituiscono cause di forza maggiore - circostanze eccezionali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In sede di presentazione della **Domanda di pagamento** Miele Nazionale, occorre inserire la causa di forza maggiore nell'apposito Quadro B, come indicato nel Manuale utente per la domanda di pagamento – sezione 2.2.5 “Modifica Interventi eseguiti.

Per le ulteriori specifiche relative alle cause di forza maggiore - circostanze eccezionali si rimanda a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal paragrafo 20 delle Istruzioni Operative 79/2023 e s.m.i. di AGEA OP.

16. Controlli in loco e sulle dichiarazioni

Le Istruzioni Operative AGEA n. 79 del 31 luglio 2023, in applicazione della normativa unionale e del D.M. n. 614768 del 30 novembre 2022 e s.m.i., hanno fissato la percentuale del 10% da calcolare su tutte le domande protocollate e ritenute finanziabili per ogni singola amministrazione partecipante.

Il campione sarà così composto:

- Criterio della casualità: 25% del 10%;
- Altri criteri (importo, tipo di azione, controlli precedenti negativi): 75% del 10%.

AGEA estrarrà un campione da sottoporre al controllo in loco pari al 10% del totale delle domande presentate e ritenute idonee al finanziamento e lo comunicherà all'Amministrazione regionale.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso che non può essere superiore alle 48 ore. I soggetti richiedenti l'aiuto devono rendere disponibile all'Ufficio regionale competente per territorio tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per permettere i relativi controlli previsti (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati ecc).

Per ogni sopralluogo verrà redatto un verbale in duplice copia: una copia deve essere rilasciata all'azienda visitata, l'originale è agli atti presso l'Ufficio della Direzione Agricoltura e Cibo preposto al controllo. Entrambe le copie del verbale di cui sopra devono essere sottoscritte dal funzionario controllore e controfirmate dal soggetto controllato. Il verbale di controllo (disponibile nella procedura informatica attiva sul sito del SIAN) deve indicare in maniera chiara nome e cognome dei funzionari controllori, nonché la data e l'ora del controllo stesso con le eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Qualora nel corso dei sopralluoghi si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto nella domanda senza che sia stata effettuata dal soggetto interessato alcuna comunicazione preventiva all'Amministrazione partecipante, e si accertino dichiarazioni non aderenti alla realtà volutamente formulate, si dovrà provvedere d'ufficio all'esclusione dell'interessato dall'integrale beneficio del contributo richiesto con esclusione dalla possibilità di richiederlo per un'annualità successiva, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.

Si precisa, altresì, che le aziende che riporteranno esiti di irregolarità/negativi saranno automaticamente soggette a controllo in loco la prima volta che ripresenteranno una domanda di aiuto.

Per tutti gli interventi, gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo provvedono all'inserimento del beneficiario nell'elenco di liquidazione da inviare ad AGEA dopo avere:

- a) accertato la completezza della documentazione richiesta, nonché il rispetto delle modalità procedurali e temporali della presentazione;
- b) verificato la regolarità formale dei documenti stessi, in particolare quelli contabili e dei relativi adempimenti di quietanza. In particolare sarà controllata la data di emissione dei documenti giustificativi che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda;
- c) verificato la regolarità degli Statuti di costituzione, dei libri soci nonché, quanto prescritto dalla normativa antimafia se necessario;
- d) riscontrato la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivata, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla documentazione esibita.

Gli Uffici della Direzione Agricoltura e Cibo verificano a campione le dichiarazioni rese dal beneficiario (ai sensi del D.P.R. n° 445/2000).

17. Controlli ex post (verifica mantenimento impegni)

Il periodo relativo al controllo ex post ha inizio dalla data di liquidazione del contributo fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto dalle singole azioni.

L'OP AGEA individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre a tale controllo e riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno il 5% delle domande campionabili per ciascuna Regione/P.A.

Per l'esecuzione del controllo dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello di verbale predisposto dall'OP Agea, scaricabile dal portale del SIAN. Qualora l'esito del controllo evidenzia delle irregolarità l'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito.

18. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione, revoca, irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità o infondatezza delle istanze sono gestiti dalla Direzione Agricoltura e Cibo e devono contenere l'indicazione degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

19. Regolarità contributiva

L'art 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che: "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito

comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

20. Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

In base all'art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni PAC e nazionali, la soglia per l'acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000,00.

Alla richiesta d'informazione antimafia vanno allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Ditta individuale;
- Dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio - Società;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Familiari conviventi (Per "familiari conviventi" s'intende "chiunque conviva", purché maggiorenne, con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.).

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse. L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

21. Recupero somme indebitamente percepite

Per i casi di accertata frode o negligenza grave si applicheranno le disposizioni di cui al Reg. (UE) N. 2015/1368 del 6/8/2015 all'articolo 9) comma 2 che recita: "In caso di frode o negligenza grave di cui sono responsabili i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, a norma dell'art. 63, par. 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013, versano un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e l'importo cui hanno diritto." Sempre l'articolo 9, punto 1, del regolamento (UE) n. 2015/1368 riporta che gli interessi aggiunti ai pagamenti indebiti recuperati a norma dell'articolo 54, art. 58 o art. 63 del Reg. n. 1306/2013 sono calcolati come previsto nel Reg. (UE) di esecuzione n. 908/2014 - art. 27.

Nel caso di indebite percezioni, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. UE n. 1306/2013, del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati. Gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, sono calcolati per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento, indicato nell'ordine di recupero, e la data del rimborso. Il termine indicato nell'ordine di riscossione non può essere superiore a 60 giorni a partire dalla data dell'ordine di recupero. La decorrenza

dei termini concessi per la restituzione dell'indebitato percepito può essere interrotta unicamente a seguito di una sentenza di sospensione imposta da un giudice, previo ricorso all'autorità giurisdizionale territorialmente competente, nei modi e nei termini di legge. L'Ufficio Regionale dovrà tempestivamente comunicare all'Organismo Pagatore AGEA eventuali e potenziali casi riscontrati di indebite percezioni di aiuti comunitari, inviando tutta la documentazione necessaria per l'immediata attivazione da parte di quest'ultimo degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei fondi comunitari e di conformità nella gestione del debito. L'OP Agea procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebitato (lettera bonaria). Nelle ipotesi in cui non sia possibile recuperare gli importi indebitamente percepiti l'Ufficio del Contenzioso comunitario dell'OP Agea avrà cura di attivare le procedure di recupero ordinarie che prevedono l'adozione del provvedimento di ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 (riscossione coattiva).

22. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le indicazioni:

- del D.M. del 30 novembre 2022 n. 614768 scaricabile al link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18977>
- del Decreto ministeriale 30 maggio 2023, n. 278467- modifica DM 30 novembre 2022, n. 614768 Settore Apistico - PSN 2023/2027 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19754>
- della D.G.R. 47 - 6393 del 28 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, art. 55, interventi a favore del settore dell'apicoltura. Adozione del sottoprogramma regionale, delle relative tabelle finanziarie e dei criteri e orientamenti per il periodo 2023-2027."
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2023/01/siste/00000363.htm>
- delle Istruzioni operative n. 79/2023 AGEA OP, scaricabili al link <https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-79-del-31-luglio-2023>